

	COMUNE DI CASCIAGO Provincia di Varese	Numero 9	Data 22/05/2023
---	---	------------------------	-------------------------------

Deliberazione di Consiglio Comunale

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2023

L'anno duemilaventitre addì ventidue del mese di Maggio alle ore 19.00, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria e convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti dal Regolamento del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Mirko Reto	Sindaco	SI
Giacomo Maria Baroni	Consigliere	SI
Marco Praderio	Consigliere	SI
Daniele Pravettoni	Consigliere	SI
Giuditta Speroni	Consigliere	SI
Alberto Gaggioni	Consigliere	SI
Mario Persicone	Consigliere	SI
Caterina Cantoreggi	Consigliere	NO
Fabrizio Anesa	Consigliere	NO
Andrea Zanotti	Consigliere	SI
Andrea Zampieri	Consigliere	NO
Marco Brega	Consigliere	SI
Giannino Pozzi	Consigliere	SI

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 3

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Margherita Taldone.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Mirko Reto, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2023

:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Si da atto che prima dell'esposizione di questo punto all'ordine del giorno entra in aula il Consigliere Fabrizio Anesa.

Visti:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013 (commi da 641 a 668), art. 1, legge 147/2013, come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato alla erogazione ed alla fruizione di servizi comunali, e composta da tre distinti tributi : Imposta Municipale Propria (IMU), Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 738 della Legge n.160 del 2019 che dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC), istituita con L.n.147/2013, limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Tenuto conto che:

-l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;

- la deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021 che ha definito il nuovo MTR- 2, per il periodo regolatorio 2022-2025;

- l'art. 8 del D.P.R. 27.4.1999, n. 158, disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. n. 363/2021/R/RIF, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

- ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L.147/2013, gli Enti Locali determinano le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Visto l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L n° 228/2021, che prevede che a decorrere dall'anno 2022 i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge n° 147/2013, possono approvare i piani finanziari

del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Preso atto del D.L. n. 50 del 17/05/2022 con il quale si stabilisce che qualora il bilancio di previsione sia approvato successivamente alla scadenza del 30 aprile, anche le deliberazioni relative a regolamenti e tariffe possono essere approvati entro tale nuova data;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 19.04.2023 con il quale è stato ulteriormente differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 31.05.2023 e, conseguentemente, anche le deliberazioni relative a regolamenti e tariffe possono essere approvate entro tale nuova data;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.05.2022 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per il periodo 2022-2025;

Richiamate le seguenti deliberazioni di Consiglio comunale:

- n. 5 in data 17.04.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023-2025 e relativi allegati;
- n. 6 in data 28.04.2023 con la quale è stato approvato il Rendiconto di gestione 2022;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023;

Rilevato che dal piano finanziario approvato, per l'anno 2023 si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a euro 577.016,00, limite massimo della spesa che il Comune deve considerare per la modulazione delle tariffe per l'annualità 2023, secondo il metodo approvato con deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021 che ha definito il nuovo MTR-2, per il periodo regolatorio 2022-2025;

Richiamato l'art. 4, comma 6 della citata deliberazione di Arera n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021, base al quale l'Ente è autorizzato ad applicare valori inferiori a quelli risultanti dal Pef. In particolare: *"...in attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerati come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico e finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definitivi"*;

Considerato che l'ente intende modulare le tariffe per l'esercizio 2023 in complessivi euro 519.314,00, prevedendo una riduzione delle entrate di euro 57.702,00, pari a circa il 10% del PEF 2023 quantificato in complessivi euro 577.016,00, avvalendosi della facoltà prevista dalla sopra citata normativa;

VISTA la riduzione prevista, l'Ente individua, come da normativa, nei costi amministrativi e di gestione delle tariffe le componenti di spesa che non verranno coperte integralmente per complessivi euro 57.702,00;

Dato atto che, ai fini del mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario di gestione e in coerenza con gli obiettivi definitivi, si procederà ad adottare apposita variazione al Bilancio di previsione 2023-2025 (annualità 2023), applicando per quanto necessario una quota dell'avanzo di amministrazione 2022 (parte formalmente vincolata dall'ente);

Considerato che:

- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei

costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;

- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- nelle simulazioni effettuate per la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche che il Comune di Casciago, così come avvenuto nell'anno precedente vista l'incidenza delle varie utenze, ritiene corretto ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del 70,32% per le utenze domestiche e del 29,68% per le utenze produttive (non domestiche), (come da tabella depositata agli atti);
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di confermare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2023 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività);

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Di proporre, vista la simulazione effettuata nel rispetto della normativa citata, depositata agli atti, le Tariffe per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – "TARI" per l'anno 2023 nelle misure di cui ai prospetti che seguono:

Tariffe per le Utenze domestiche (UD)		
<i>Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti</i>		
<i>Nucleo familiare con:</i>	<i>Parte Fissa (€/mq/anno)</i>	<i>Parte Variabile (€/utenza/anno)</i>
a) n. 1 componente	€ 0,65	€ 43,66
b) n. 2 componenti	€ 0,76	€ 83,15
c) n. 3 componenti	€ 0,83	€ 101,34
d) n. 4 componenti	€ 0,90	€ 122,65
e) n. 5 componenti	€ 0,96	€ 154,35
f) n. 6 o più componenti	€ 1,00	€ 176,70
Tariffe per le Utenze non domestiche (UND)		
<i>Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti</i>		
<i>Categorie di attività</i>	<i>Parte Fissa per categoria (€/mq/anno)</i>	<i>Parte variabile per categoria (€/mq/anno)</i>
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,66	€ 0,37
2 - Campeggi, distributori carburanti (impianti sportivi)	€ 1,65	€ 0,94
3 - Stabilimenti balneari	€ 1,04	€ 0,60
4.-Esposizioni, autosaloni (autorimesse, depositi e magazzini senza alcuna vendita diretta)	€ 0,89	€ 0,51
5 - Alberghi con ristorante	€ 2,48	€ 1,41
6 - Alberghi senza ristorante	€ 1,77	€ 1,01
7 - Case di cura e riposo	€ 1,96	€ 1,12
8 – Uffici e agenzie	€ 2,14	€ 1,22
9 – Banche, Istituti di Credito (Uffici Postali) e studi professionali	€ 1,20	€ 0,69

10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 1,80	€ 1,02
11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 2,21	€ 1,26
12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, estetista	€ 2,15	€ 1,22
13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 2,40	€ 1,36
14 - Attività industriali con capannoni di produzione	€ 1,88	€ 1,08
15 - Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 2,25	€ 1,28
16 - Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	€ 10,01	€ 5,69
17 - Bar, caffè, pasticceria	€ 7,53	€ 4,27
18.- Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 3,64	€ 2,07
19 - Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 3,19	€ 1,80
20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 12,53	€ 7,13
21 - Discoteche, night club	€ 2,77	€ 1,58

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune.»

Richiamati gli artt. 5 e 6 del vigente Regolamento della TARI che disciplinano le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al citato comma 660;

Ritenuto necessario procedere a confermare, inoltre, ai sensi del citato Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti "TARI", anche per l'annualità 2023 le seguenti esenzioni e deduzioni tariffarie:

Utenze Domestiche:

- Nuclei familiari composti da persone che vivono da sole di età uguale o superiore a 75 anni, titolari di "pensione integrata al minimo" o di "pensione sociale" ovvero con reddito imponibile lordo ai fini Irpef fino a €10.000,00: riduzione del 50% della relativa Tariffa Variabile, precisamente €/utenza 21,83;

Tale agevolazione sarà concessa solo previa istanza documentata da presentare all'Ufficio Tributi entro e non oltre il 31 agosto 2023;

- Nuclei familiari composti da n. 5 componenti: riduzione del 15% della relativa Tariffa Variabile, precisamente €/utenza 131,20;

- Nuclei familiari composti da n. 6 o più componenti: riduzione del 25% della relativa Tariffa Variabile, precisamente €/utenza 132,52;

Utenze non Domestiche:

- Scuole Materne private: esenzione della Tariffa Variabile (Categoria 1);
- Oratori e Locali Parrocchiali: esenzione della Tariffa Variabile (Categoria 1);
- Impianti sportivi: riduzione del 50% della Tariffa Variabile (Categoria 2), precisamente €/mq. 0,47(N.B. tale agevolazione non si applica per le superfici relative alle aree a parcheggio);
- Impianti sportivi – aree a parcheggio: esenzione della Tariffa Variabile (Categoria 2); (N.B: tale esenzione è da applicare alle sole aree a parcheggio degli Impianti sportivi);
- Ristoranti, trattorie osterie e pizzerie: riduzione del 50% della Tariffa Variabile (Categoria 16), precisamente €/mq 2,85;
- Bar, caffè, pasticceria: agevolazione del 25% della Tariffa Variabile (Categoria 17), precisamente €/mq 3,20;
- Negozi di generi alimentari, panificio, macelleria: riduzione del 85% della Tariffa Variabile (Categoria 18), precisamente €/mq 0,64;
- Plurilicenze alimentari: riduzione del 85% della Tariffa Variabile (Categoria 19), precisamente €/mq 0,27;
- Ortofrutta, pescherie, fioristi: riduzione del 85% della Tariffa Variabile (Categoria 20), precisamente €/mq 1,07;

Ritenuto altresì di stabilire la riscossione della tassa sui rifiuti in numero due rate e precisamente la scadenza della rata di acconto Tari 2023 al 31 agosto 2023 e la rata di saldo al 1° dicembre 2023 oppure in un'unica soluzione al 31 agosto 2023;

Tenuto conto che l'art. 1, comma 666, della Legge 147/2013 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e che pertanto, sull'importo della Tari il tributo provinciale è applicato nella misura del 4%, ai sensi la deliberazione della Provincia di Varese n. 153 del 07/12/2022 per la determinazione delle tariffe per l'anno 2023;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e della città metropolitana, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed

autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi ex artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Acquisito il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione contabile in merito alla proposta in approvazione, allegato al presente provvedimento quale Sub "A" per farne parte integrante e sostanziale;

Per propria competenza ai sensi dell'art.9 dello Statuto Comunale e dell'art. 42 del T.U.E.L. 267/2000;

Udita la relazione introduttiva dell'Assessore al Bilancio Daniele Pravettoni e i successivi interventi.

Udite le seguenti dichiarazioni di voto:

Consigliere Andrea Zanotti: nel momento in cui si riescono ad abbassare un po' le tariffe ovviamente non può che far piacere. Non ci sfugge però che si tratta di stime e quindi è una votazione con un carattere politico. Esprime quindi dichiarazione di voto contrario.

Consigliere Mario Persicone: esprime dichiarazione di voto favorevole, in quanto vi è una diminuzione delle tasse. Non è una politica elettorale ma una manovra che va nell'ottica di tutelare i cittadini e far pagare meno tasse.

Tutto ciò premesso e considerato;

Con la seguente votazione espressa dai Consiglieri presenti per appello nominale:

Consiglieri presenti: 12 Consiglieri votanti: 12

Voti astenuti: 0

Voti favorevoli: 8 (Reto, Baroni, Praderio, Pravettoni, Speroni, Gaggioni, Persicone, Anesa)

Voti contrari: 4 (Zanotti, Zampieri, Brega, Pozzi)

DELIBERA

- 1) Di stabilire, pertanto, per l'anno 2023, nelle misure di cui ai prospetti che seguono, le Tariffe per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – "TARI":

Tariffe per le Utenze domestiche (UD)		
<i>Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti</i>		
<i>Nucleo familiare con:</i>	<i>Parte Fissa (€/mq/anno)</i>	<i>Parte Variabile (€/utenza/anno)</i>
a) n. 1 componente	€ 0,65	€ 43,66
b) n. 2 componenti	€ 0,76	€ 83,15
c) n. 3 componenti	€ 0,83	€ 101,34
d) n. 4 componenti	€ 0,90	€ 122,65
e) n. 5 componenti	€ 0,96	€ 154,35
f) n. 6 o più componenti	€ 1,00	€ 176,70
Tariffe per le Utenze non domestiche (UND)		
<i>Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti</i>		
<i>Categorie di attività</i>	<i>Parte Fissa per categoria (€/mq/anno)</i>	<i>Parte variabile per categoria (€/mq/anno)</i>
1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,66	€ 0,37
2 - Campeggi, distributori carburanti (impianti sportivi)	€ 1,65	€ 0,94
3 - Stabilimenti balneari	€ 1,04	€ 0,60
4 - Esposizioni, autosaloni (autorimesse, depositi e magazzini senza alcuna vendita diretta)	€ 0,89	€ 0,51
5 - Alberghi con ristorante	€ 2,48	€ 1,41
6 - Alberghi senza ristorante	€ 1,77	€ 1,01
7 - Case di cura e riposo	€ 1,96	€ 1,12
8 - Uffici e agenzie	€ 2,14	€ 1,22
9 - Banche, Istituti di Credito (Uffici Postali) e studi professionali	€ 1,20	€ 0,69
10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 1,80	€ 1,02

11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 2,21	€ 1,26
12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, estetista	€ 2,15	€ 1,22
13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 2,40	€ 1,36
14 - Attività industriali con capannoni di produzione	€ 1,88	€ 1,08
15 - Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 2,25	€ 1,28
16 - Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	€ 10,01	€ 5,69
17 - Bar, caffè, pasticceria	€ 7,53	€ 4,27
18.- Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 3,64	€ 2,07
19 - Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 3,19	€ 1,80
20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 12,53	€ 7,13
21 - Discoteche, night club	€ 2,77	€ 1,58

- 2) Di dare atto che le Tariffe 2023 sono state determinate, per i motivi richiamati in premessa, sulla base del Piano Finanziario relativo al Servizio di gestione dei rifiuti urbani e delle risultanze aggiornate della Banca dati dei Contribuenti "TARI" e, in applicazione della normativa sopra citata, applicando il disposto previsto dall'art. 4, comma 6 della deliberazione di Arera n. 363/2021/R/RIF del 03.08.2021;
- 3) Di dare atto che, avvalendosi della facoltà prevista dalla sopra citata normativa, le tariffe per l'esercizio 2023 sono quantificate in complessivi euro 519.314,00, prevedendo una riduzione di euro 57.702,00, pari a circa il 10% del PEF 2023 di complessivi euro 577.016,00;
- 4) Di dare atto inoltre che, ai fini del mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario di gestione e in coerenza con gli obiettivi definitivi, si procederà ad adottare apposita variazione al Bilancio di previsione 2023-2025 (annualità 2023), applicando per quanto necessario una quota dell'avanzo di amministrazione 2022 (parte formalmente vincolata dall'ente);
- 5) Di confermare, inoltre, ai sensi del Regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti "TARI", adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.09.2014 e successive modificazioni, le seguenti esenzioni e deduzioni tariffarie per l'anno 2023, già in vigore per l'annualità 2022:

UtENZE DOMESTICHE:

- a. Nuclei familiari composti da persone che vivono da sole di età uguale o superiore a 75 anni, titolari di "pensione integrata al minimo" o di "pensione sociale" ovvero con reddito imponibile lordo ai fini Irpef fino a €10.000,00: riduzione del 50% della relativa Tariffa Variabile, precisamente €/utenza 21,83;

Tale agevolazione sarà concessa solo previa istanza documentata da presentare all'Ufficio Tributi entro e non oltre il 31 agosto 2023;

- b. Nuclei familiari composti da n. 5 componenti: riduzione del 15% della relativa Tariffa Variabile, precisamente €/utenza 131,20;
- c. Nuclei familiari composti da n. 6 o più componenti: riduzione del 25% della relativa Tariffa Variabile, precisamente €/utenza 132,52;

Utenze non Domestiche:

- Scuole Materne private: esenzione della Tariffa Variabile (Categoria 1);
 - Oratori e Locali Parrocchiali: esenzione della Tariffa Variabile (Categoria 1);
 - Impianti sportivi: riduzione del 50% della Tariffa Variabile (Categoria 2), precisamente €/mq. 0,47 (N.B. tale agevolazione non si applica per le superfici relative alle aree a parcheggio);
 - Impianti sportivi – aree a parcheggio: esenzione della Tariffa Variabile (Categoria 2); (N.B: tale esenzione è da applicare alle sole aree a parcheggio degli Impianti sportivi);
 - Ristoranti, trattorie osterie e pizzerie: riduzione del 50% della Tariffa Variabile (Categoria 16), precisamente €/mq 2,85;
 - Bar, caffè, pasticceria: agevolazione del 25% della Tariffa Variabile (Categoria 17), precisamente €/mq 3,20;
 - Negozi di generi alimentari, panificio, macelleria: riduzione del 85% della Tariffa Variabile (Categoria 18), precisamente €/mq 0,64;
 - Plurilicenze alimentari: riduzione del 85% della Tariffa Variabile (Categoria 19), precisamente €/mq 0,27;
 - Ortofrutta, pescherie, fioristi: riduzione del 85% della Tariffa Variabile (Categoria 20), precisamente €/mq 1,07;
- 6) di stabilire la riscossione della tassa sui rifiuti in numero due rate e precisamente la scadenza della rata d'acconto Tari 2023 al 31 agosto 2023 e la rata di saldo al 1° dicembre 2023, oppure in un'unica soluzione al 31 agosto 2023;
 - 7) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 4,0% fissata dalla Provincia di Varese con deliberazione n. 153 del 07/12/2022;
 - 8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa dai Consiglieri presenti per appello nominale:

Consiglieri presenti: 12

Consiglieri votanti: 12

Voti astenuti:

0

Voti favorevoli:

8 (Reto, Baroni, Praderio, Pravettoni, Speroni, Gaggioni, Persicone, Anesa)

Voti contrari:

4 (Zanotti, Zampieri, Brega, Pozzi)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento al fine della determinazione delle tariffe TARI.



Pareri

COMUNE DI CASCIAGO

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 8**

Ufficio Proponente: **Ufficio Contabilità e Bilancio**

Oggetto: **TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2023**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Contabilità e Bilancio)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 15/05/2023

Il Responsabile di Settore

Daniele Pravettoni

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 15/05/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Daniele Pravettoni

Verbale letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL SINDACO
MIRKO RETO

IL SEGRETARIO
MARGHERITA TALDONE

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casciago. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

RETO MIRKO in data 07/06/2023
TALDONE MARGHERITA in data 07/06/2023